



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 250/C.D.T. 17 DEL 18 DICEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 18 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 51/A

A.S.D. PRO FALCONE (ME), avverso squalifica 8 gare calciatore D'Amico Antonino - Gara 1^ categoria girone C, Pro Falcone /Iniziativa S. Piero Patti del 17/11/2012 - C.U. n° 202 del 22/11/2012.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Pro Falcone, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto, sostenendo che il calciatore in questione non ha assolutamente parlato con il direttore di gara né all'atto dell'espulsione né successivamente e che pertanto possa essersi trattato soltanto di "uno sfogo verbale privo di conseguenze".

Chiede pertanto una congrua riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, "atteso che non v'è proporzione tra la condotta contestata e la sanzione inflitta".

Tali motivazioni sono state reiterate in udienza, alla quale ha partecipato il rappresentante dell'appellante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che il calciatore D'Amico Antonino è stato espulso al 23° del primo tempo perché si è espresso in modo oltraggioso ed ha poi *“protestato calorosamente”* insultando e minacciando il direttore di gara all'atto dell'espulsione. Nell'intervallo il predetto ha atteso l'arbitro all'ingresso dello spogliatoio cercando più di una volta di aggredirlo, a stento allontanato dai compagni di squadra.

Non trova pertanto riscontro quanto sostenuto dall'appellante, né può procedersi ad una riduzione della sanzione che appare equa e proporzionata in relazione ai fatti su descritti, tenuto conto altresì della grave reiterazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 59/A

A.S.D. TIGER BROLO (ME), avverso squalifica 4 gare calciatore Bontempo Giacomo e inibizione sino al 10/01/2013 del dirigente Sig. Magistro Antonio - Gara Eccellenza gir. B) A.S.D. Tiger Brolo/A.S.D. Mazzarrà del 01/12/2012 - C.U. n° 227 del 06/12/2012.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Tiger Brolo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha sostenuto che le sanzioni in oggetto sono entrambe eccessive in relazione agli episodi contestati.

In particolare, per quanto riguarda il calciatore Bontempo, riferisce la A.S.D. Tiger Brolo, che, seppure il comportamento del tesserato indicato in epigrafe è meritevole di censura, tuttavia esso *“non è stato assolutamente minaccioso e/o violento ma tutt'al più meramente ingiurioso e/o irrispettoso”*, motivo per cui ritiene fondata la richiesta di attenuazione della squalifica determinata a suo carico.

Parimenti, valutato che il comportamento del dirigente Sig. Magistro Antonio è stato *“non di certo violento e/o minaccioso ma tutt'al più irrispettoso”* la ricorrente ha richiesto la attenuazione della inibizione a suo carico.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che, a norma di regolamento (artt.li 34 co. 6) e 36 co. 6) del C.G.S.), solo le parti ricorrenti, e quindi solo la A.S.D. Tiger Brolo, hanno diritto di richiedere di essere sentiti, rimanendo vietata la richiesta di audizione di altri testi. Motivo per cui non può trovare ingresso la richiesta di audizione del calciatore Bontempo e del Sig. Magistro.

Nel merito del ricorso, esaminato il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, si rileva che il calciatore Bontempo Giacomo veniva espulso *“al 48' del secondo tempo per avere colpito un avversario con un violento calcio alle gambe, come reazione ad un fallo subito, senza conseguenze.”* Alla notifica del provvedimento il calciatore rivolgeva al direttore di gara ripetute frasi offensive e volgari che reiterava inoltre alla fine della gara. Tale svolgimento dei fatti, che smentisce la versione riduttiva sostenuta dalla A.S.D. Tiger Brolo, non consente di procedere ad una revisione della sanzione che appare equa e proporzionata in relazione ai fatti su descritti, tenuto conto altresì della grave reiterazione.

Per quanto alla posizione del dirigente Sig. Magistro Antonio, pure rilevando la irregolarità del suo comportamento che ne causava l'allontanamento al 41' del primo tempo, si ritiene che la sanzione a suo carico possa essere ridimensionata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale ridetermina sino al 31/12/2012 la inibizione a carico del dirigente sig. Magistro Antonio e rigetta il proposto appello per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Bontempo Giacomo.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 61/A

U.S. MESSANA (ME), avverso ammenda € 500,00, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Costanzo Benito; squalifica fino al 15/06/2013 calciatore De Luca Francesco; squalifica fino al 31/03/2013 calciatore Comande Giorgio; squalifica per quattro gare calciatore Venuti Francesco - Campionato 1^ Cat. Girone "D" Gara Messina/Desport Gaggi del 24/11/2012 – C.U. N° 216 del 29/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società U.S. Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata limitandosi a sostenere che l'arbitro non avrebbe potuto individuare i calciatori della propria società anche perché accompagnato negli spogliatoi da un loro dirigente.

All'udienza dibattimentale è intervenuto il rappresentante della società appellante che ha insistito nei motivi di cui in ricorso.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in violazione all'art. 36 comma 2 in relazione all'art. 33 comma 6 C.G.S. in quanto risulta redatto in forma assolutamente generica, essendosi la reclamante limitata a sostenere che il direttore di gara non avrebbe potuto vedere i fatti avvenuti in campo e, quindi, individuare i calciatori tesserati oggetto dell'impugnato provvedimento disciplinare. Né le ulteriori considerazioni, illustrate in sede di audizione, possono trovare ingresso in quanto non riconducibili alle motivazioni dell'appello.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta perché inammissibile l'appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 62/A

A.S.D. DAGATA (CT), avverso squalifica 6 gare calciatore Belgiorno Cristian Sebastiano - Gara 2^ categoria girone H, A.S.D. Dagata/A.S.D. M.Rapisardi del 02/12/2012 - C.U. n° 227 del 06/12/2012.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Dagata, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione in oggetto sostenendo che seppure il comportamento del tesserato indicato in epigrafe è meritevole di censura, tuttavia la sanzione impugnata è *"eccessiva in relazione ai fatti verificatisi"* e che il direttore di gara *"non ha avuto alcuna conseguenza fisica per la leggera spinta" subita*.

Chiede pertanto la ricorrente la riduzione della squalifica per sei gare determinata a carico del calciatore in argomento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che il calciatore Belgiorno Cristian Sebastiano, espulso al 24° del secondo tempo per somma di ammonizioni, all'atto del suo allontanamento spintonava l'arbitro rivolgendogli insulti e minacce, reiterando tale atteggiamento per tutto il prosieguo della gara.

Tale svolgimento dei fatti, che smentisce la versione riduttiva sostenuta dalla A.S.D. Dagata, non consente di procedere ad una revisione della sanzione che appare equa e proporzionata in relazione ai fatti su descritti, tenuto conto altresì della grave reiterazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n° 63/A

A.S.D. CITTA' DI NARO, avverso perdita della gara per 0 – 3; squalifica per cinque gare calciatore Lombardo Francesco; squalifica fino al 31.12.2014 calciatore Rocca Ignazio; squalifica fino al 15.03.2013 calciatore Agozzino Gaspare ed ammenda di € 200,00 Gara Campionato 2^ Cat. Girone "L" Città di Naro/Millocca del 08/12/2012 – C.U. N° 243 del 13/12//2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Naro, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata

In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento di alcuni dei propri calciatori chiede che le sanzioni vengano ridotte in termini più equi in relazione ai fatti così come effettivamente svoltisi e che venga revocata la sanzione a carico del calciatore Rocca Ignazio in quanto si tratta di uno scambio di persona in cui sarebbe incorso l'arbitro. Infine la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara non ricorrendone i presupposti per la sua sospensione così come chiede la revoca dell'ammenda.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Agozzino Gaspare, capitano del Città di Naro ha cercato di impedire all'arbitro di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di un proprio compagno di squadra usando violenza nei suoi confronti tenendo, nel contempo, un atteggiamento aggressivo e minaccioso; comportamento violento che veniva assunto anche dal Cilia Pietro (di cui peraltro la società non impugna la sanzione a suo carico). Il direttore di gara, sempre nel tentativo di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari cercava di divincolarsi dall'accerchiamento ma non vi riusciva perché il calciatore Rocca Ignazio lo colpiva con un violento schiaffo al volto che coinvolgeva anche l'orecchio destro causandogli un senso di stordimento e nel contempo veniva spintonato dal calciatore Lombardo Francesco ragion per cui era costretto a rifugiarsi negli spogliatoi dove si cercavano di reiterare comportamenti aggressivi nei suoi confronti anche da parte di alcuni sostenitori che nel frattempo erano penetrati sul terreno di giuoco.

Nel merito, pertanto, l'appello non può trovare accoglimento poiché quanto lamentato dalla società in maniera quasi del tutto generica non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.

Infine va dichiarato inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della gara e la revoca della sanzione in quanto risulta redatto sul punto in forma assolutamente generica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 64/A

A.S.D. OLIMPIQUE PRIOLO (SR), avverso squalifica per 8 gare calciatore Roccasalva Giovanni - Gara giovanissimi regionali Sportland 2000/Olimpique Priolo del 02/12/2012 - C.U. N° 266/sgs48 del 06/12/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Olimpique Priolo, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.

L'appellante ritiene che la sanzione irrogata possa essere riformata e ridotta, rapportandola all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere chiaramente del comportamento antiregolamentare assunto dal calciatore Roccasalva. Ed è dato leggere altresì del fattivo comportamento dei dirigenti della Società appellante, che hanno subito "fermato" il calciatore, intento a dirigersi verso il direttore di gara con fare minaccioso.

Tuttavia può rilevarsi che l'insieme dei comportamenti assunti dal calciatore, manifestatisi nell'unico contesto determinatosi a fine gara, tenendo conto altresì della giovane età dello stesso e della mancanza di conseguenze di reale portata afflittiva, induce ad una valutazione meglio dimensionata dei fatti, al fine di giungere ad una pur contenuta riduzione della sanzione.

P.Q.M.

Dispone contenersi in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Roccasalva Giovanni.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 65/A

A.S.D. LICATA 1931 (AG), avverso ripetizione gara allievi Sport Castelterminese – Licata 1931 del 03/12/2012 Gara Campionato Allievi Provinciali "B" – C.U. N° 18 del 05/12/2012 Delegazione Provinciale Agrigento.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Licata 1931, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata

In particolare la reclamante chiede la conferma del risultato conseguito in campo o in subordine la ripetizione della stessa in campo neutro.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo in violazione all'art. 36 comma 2 in relazione all'art. 33 comma 6 CGS in quanto risulta redatto in forma assolutamente generica..

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara l'inammissibile l'appello come sopra proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 66/A

U.S.D. La Meridiana (CT) avverso ammenda € 200,00 - Gara Allievi Regionali U.S.D. La Meridiana/Athena del 25/11/2012 - C.U. 215 sgs 46 del 29/11/2012

Avverso il provvedimento a margine riportato ha presentato ricorso la società U.S.D. La Meridiana con nota inviata in data 11/12/2012 (vedasi data timbro postale).

La Commissione Disciplinare osserva tuttavia che il ricorso è stato presentato oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale è riportato il provvedimento impugnato (articolo 36 comma 2 C.G.S.), e pertanto esso deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

Si dichiara inammissibile, per decorrenza dei termini di impugnazione, l'appello come sopra proposto dalla società U.S.D. La Meridiana e si dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.

Procedimento n° 67/A

POL. D. MISTRETTA (ME), avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Li Volsi Mario e Pruiti Giuseppe, squalifica per tre gare dei calciatori Giordano Giuseppe e Salerno Santo, Ammenda di € 250,00 - Gara 1^ categoria B Mistretta / Campofelice del 02/12/2012 - C.U. N° 227 del 06/12/2012.

Con appello ritualmente proposto la Pol. Mistretta, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale e ne chiede riduzione.

L'appellante, ritenendo che sia sostanzialmente opinabile che ci si debba attenere a quanto "insindacabilmente" scrive l'arbitro, qui in sintesi si augura che questa Commissione possa rivedere le sanzioni irrogate a tutti i calciatori e possa ridurre l'ammenda.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto anche alla Società appellante, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Tale disposizione regolamentare non è derogabile. Da tale rapporto si evincono in maniera chiara i fatti che hanno determinato l'adozione delle sanzioni.

L'appello è di contro da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 33 n° 6, in quanto redatto in forma generica e senza alcuna motivazione specifica concretamente inerente ai fatti in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 68/A

Pol. D. MISTRETTA (ME), avverso squalifica per cinque gare calciatore Lo Presti Giuseppe - Gara Campionato Juniores S. Agata Calcio/Mistretta del 29/11/2012 - C.U. n.28 del 07/12/2012 Delegazione Barcellona.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. D. Mistretta, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Barcellona sostenendo che la decisione è iniqua in relazione alla circostanza che il Lo Presti Giuseppe è stato dapprima inseguito e successivamente aggredito da un calciatore avversario e solo dopo essere stato aggredito ha reagito ma solo per difendersi.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Lo Presti Giuseppe è stato dapprima inseguito da un calciatore avversario, a cui aveva recuperato un pallone, e successivamente aggredito con spintoni e schiaffi e solo dopo tale aggressione reagiva colpendo a sua volta il calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento e la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere rideterminata in termini più equi in ragione dell'effettivo svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del reclamo proposto determina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Lo Presti Giuseppe.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell' Avv. Giulia Saitta, sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 18 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 34/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bizzini Fabrizio (Segretario Società G.S.D. Enna Calcio)

Società G.S.D. Enna Calcio

La Procura Federale con nota 290 pf 11/12 GS/reg del 01/09/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere:

il primo della violazione di cui all'art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 co. 1) e 61 co. 1) delle N.O.I.F.;

la società della violazione di cui all'art. 4 co. 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva ascritta al proprio dirigente.

Rilevato che le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del giorno 18 dicembre 2012, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Bizzini Fabrizio la inibizione per mesi 3 (tre); alla società G.S.D. Enna Calcio l'ammenda di € 600,00 (seicento/00)".

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto responsabili dei capi di imputazione indicati.

Quanto loro addebitato trova riscontro nella documentazione in atti, avendo la società usufruito delle prestazioni di un tecnico non tesserato in occasione della gara del

25/09/2011 U.S.D. Atletico Catania/G.S.D. Enna Calcio, la cui distinta risulta sottoscritta dal Sig. Bizzini.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone:

a carico del Sig. Bizzini Fabrizio, Segretario Società G.S.D. Enna Calcio, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno);
a carico della società G.S.D. Enna Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 35/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. D'APARO Giovanni (Presidente)
- 2) A.S.D. ACATE CALCIO

La Procura Federale, con nota 728pf11-12/GS/reg del 22 novembre 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui all'art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del Settore giovanile e scolastico.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico delle parti deferite:

- a) mesi 2 di inibizione a carico del Presidente Sig. D'Aparo Giovanni;
- b) ammenda di € 200,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato regionale allievi, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 2011/2012 del Settore giovanile e Scolastico, non ha provveduto a tesserare un allenatore abilitato per la disputa del Campionato Allievi.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. D'Aparo Giovanni, Presidente dell'ASD Acate calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 36/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. COLOTTI GERARDO (non socio riconducibile alla A.S.D. P. Aci Sant'Antonio Ambrosiana);
- 2) Sig. MARCHESE GIUSEPPE (non socio riconducibile alla A.S.D. P. Aci Sant'Antonio Ambrosiana);

3) A.S.D. P. ACI SANT'ANTONIO AMBROSIANA.

La Procura Federale, con nota 291pf11-12/GS/reg del 04 settembre 2012, ha deferito le parti indicate in epigrafe indicate a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere: i primi due della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF, per avere sottoscritto quali dirigenti distinte di gara contenenti il nominativo di allenatore non regolarmente tesserato; la Società ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai dirigenti.

All'udienza dibattimentale è comparso il rappresentante della società deferita che ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico delle parti deferite:

- a) mesi 1 di inibizione a carico dei non soci Sig. Colotti Gerardo e Marchese Giuseppe;
- b) ammenda di € 600,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dalle normative indicate non ha provveduto a indicare in distinta, nelle gare specificate nell'atto di deferimento, un tecnico regolarmente tesserato.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico tesserato regolarmente

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Ai Sigg. Colotti Gerardo e Marchese Giuseppe (non soci riconducibili alla A.S.D. P. Aci Sant'Antonio Ambrosiana) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1);

alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/12/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**